



N° PAP-01137-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 07/12/2023 al 22/12/2023

L'incaricato della pubblicazione
GENNARO COLASURDO

Comune di Calvello

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148/2023 del 05/12/2023

OGGETTO: Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione o pubblicitaria. Legge n.160/2019. Approvazione tariffe Anno 2024.

Il giorno 05/12/2023 alle ore 18:15, nella casa comunale, con l'osservanza delle misure di distanziamento interpersonale ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta da:

ANNA CANTISANI

SALVATORE DI VITTO

ROCCO GIUSEPPE PALAZZO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A

Presenti: 2 Assenti: 1

Assiste: CARMEN RUGGERI - Segretario Comunale

Presiede: ANNA CANTISANI - Sindaco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

Visto il Decreto Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. T.U.E.L.;

Esito: Approvata con immediata esecutivita'



LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto del “Regolamento comunale sui controlli interni”, ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale il Responsabile del Settore attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della regolarità contabile.

VISTO l’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°



Firmato da
CARMEN RUGGERI
07/12/2023 17:33:00



Firmato da
ANNA CANTISANI
07/12/2023 17:34:58

DeIG N° 00148/2023 del 05/12/2023

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTO l'art.151 del D.Lgs n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/05/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATI:

- l'art.13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“...a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche(IRFEP), dall'imposta municipale propria(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che*

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...";

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2024 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori.

RITENUTO necessario determinare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2024, confermando quelli approvati per l'anno 2022, riportati nel prospetto di cui agli Allegati A)- B) e C) che formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

VISTO il parere favorevole sulla presente deliberazione, reso dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.

VISTO il decreto legislativo 23/06/2011, n.118;

Ad unanimità di voti espressi favorevoli nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. DI APPROVARE per l'anno 2024, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne

parte integrante e sostanziale.

2. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono previsti dal relativo Regolamento.
3. DI PUBBLICARE il presente atto in ossequio al principio della trasparenza dell'azione amministrativa, sul sito Web istituzionale e nella sezione tributi dello stesso.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CALVELLO

Provincia di Potenza



CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TARIFFE

STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

Classificazione del Comune ai sensi	Tariffa standard ANNUALE a MQ	Tariffa standard GIORNALIERA a MQ
Comuni fino a 10.000	30,00	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della	Tariffa AD UTENZA	Minimo
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €	800,00 €

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024**Imposta pubblicità e pubbliche affissioni**

(D.LGS 15.11.93 N.507 - Legge 27.12.1997 n.449)

Tipo di pubblicità	Tariffa
1) Pubblicità ordinaria (art. 12)	15,49
2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (art. 13, c 3) :	
A) per gli autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.....	130,15
B) per gli autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.....	86,76
C) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	43,38
3) Pubblicità effettuata con insegne, pannelli e simili (Art. 14, c. 1);	57,84
4) Pubblicità effettuata attraverso diapositive e proiezioni (Art. 14, c. 3);	28,92
5) Pubblicità effettuata con aeromobili (Art. 15, c. 2);	86,76
6) Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini od altro materiale pubblicitario (Art. 15, c. 4);	3,62
7) Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili :art. 15, c. 5;	10,85
8) diritto sulle pubblicità affissioni (Art. 19) ➤ per i primi 10 giorni DelG N° 00148/2023 del 05/12/2023	1,81

➤ per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,54
9) diritto per le affissioni d'urgenza (Art. 22, c. 9) :	3,23
<p>La tariffa sull'imposta pubblicitaria si applica solo sulle insegne di esercizio per le attività commerciali e di produzione di beni e servizi con superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati. Applicazione art. 2 comma 7 legge 244/2007 : Esonero tariffe manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali ; comitati , associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ; ; attività politiche , sindacali e di categoria , culturali, sportive , filantropiche e religiose , da chiunque realizzate , con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ; festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli di viaggianti beneficenza , annunci mortuari.</p>	

COMUNE DI CALVELLO

Provincia di Potenza

**TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024****TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE****PARTE PRIMA – OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Art.	Tipo occupazione	Tariffa in euro
1	Occupazioni del suolo per mq : a) Categoria A b) Categoria B	24,00 22,00
2	Occupazioni del soprassuolo per km lineare o frazione : c) Categoria A d) Categoria B	360,00 340,00
3	Occupazioni del sottosuolo per km lineare o frazione : a) Categoria A b) Categoria B	360,00 340,00
4	Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati : a) Categoria A b) Categoria B	13,00 12,00
5	Passi carrabili diversi da quelli descritti all'articolo 4 : a) Categoria A b) Categoria B	13,00 12,00
6	Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all'articolo 4 : a) Categoria A b) Categoria B	10,00 8,00
7	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune : a) Categoria A b) Categoria B	8,40 7,20
8	Distributori di carburanti : a) Categoria A b) Categoria B	11,00 6,00
9	Distributori automatici di beni e servizi : a) Categoria A b) Categoria B	11,00 6,00
10	Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati	-----
11	Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli : a) Categoria A	8,00

**TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PARTE II**

Occupazioni temporanea

DESCRIZIONE	unità di misura	Tariffa finale	
		Categoria A	Categoria B
		Euro	Euro
Occupazione ordinaria del suolo comunale	mq	1,90	1,10
Occupazioni del soprassuolo fino a un km lineare o frazione di durata non superiore a 30 giorni . La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori a un km lineare. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tassa va maggiorata secondo le seguenti percentuali : <ul style="list-style-type: none"> • Di durata non superiore a 90 giorni : 30%; • Di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 : 50%; • Di durata maggiore : 100%. 	mq	15,00	12,00
Occupazioni del sottosuolo fino a un km lineare o frazione di durata non superiore a 30 giorni . La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori a un km lineare. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tassa va maggiorata secondo le seguenti percentuali : <ul style="list-style-type: none"> • Di durata non superiore a 90 giorni : 30%; • Di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 : 50%; Di durata maggiore : 100%. 	mq	15,00	12,80
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante :	mq	1,20	0,80
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rifusa e simili	mq	0,103	0,077
Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo	mq	0,103	0,077
Occupazioni mercatali o di pubblici esercizi	giorno	8,00	8,00
Banchi vendita e simili, con concessione per posto fisso , in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)	giorno	8,00	8,00
Dehors , ombrelloni, tavolini e sedie ecc. all'esterno di pubblici esercizi e simili, per le occupazioni superiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%	mq	0,25	0,20
Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	mq	0,40	0,20
Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)	giorno	15,00	15,00
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili per le occupazioni superiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%	mq	0,52	0,26
Spettacoli viaggianti circensi	mq	0,052	0,0387
Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, religiose, sportive	mq	0,103	0,077



Comune di Calvello

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione o pubblicitaria. Legge n.160/2019. Approvazione tariffe Anno 2024.

Il Dirigente del SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Calvello, 05/12/2023

Il Dirigente del
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ROCCO COLOMBINO





Comune di Calvello

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione o pubblicitaria. Legge n.160/2019. Approvazione tariffe Anno 2024.

Il Dirigente del SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Calvello, 05/12/2023

Il Dirigente del
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ROCCO COLOMBINO



Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
ANNA CANTISANI

Segretario Comunale
Dott.ssa CARMEN RUGGERI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Calvello, 07/12/2023

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 05/12/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Calvello, 07/12/2023

Il Segretario Comunale





Comune di Calvello
Provincia di Potenza

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione o pubblicitaria. Legge n.160/2019. Approvazione tariffe Anno 2024.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 07/12/2023 al 22/12/2023 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01137-2023.